

ACCORDO QUADRO

Tra

L'USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito anche “Ufficio Speciale”), con sede legale in Piazza Gemona n. 1, Villaggio San Lorenzo – 67020 Fossa (AQ), Codice Fiscale 93068570667, PEC: usrc@pec.it, rappresentato dal Titolare dell'USRC, Ing. Raffaello FICO, nato a Napoli il 18/2/1976;

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA (di seguito anche “Università”), con sede legale a L'Aquila, in Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita - 2, codice fiscale e partita iva 01021630668, PEC: rettore@pec.univaq.it rappresentata per la stipula del presente atto dal Magnifico Rettore, Prof. Edoardo Alesse nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958;

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione all'art. 9 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- b) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- c) l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

CONSIDERATO CHE:

- d) L'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, istituito dalla L.134/2012 per le finalità attinenti alla gestione ordinaria della ricostruzione successiva al sisma Abruzzo 2009, svolge le funzioni in materia di ricostruzione e sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici;
- e) L'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, tra i propri compiti istituzionali, così come individuati dalla legge n. 134/2012, fornisce l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, ed esegue il controllo dei processi di ricostruzione;
- f) L'Università degli Studi dell'Aquila promuove attività di ricerca nel campo dell'ingegneria dei sistemi ICT (Information and Communication Technologies) per la valorizzazione del territorio e, ai sensi dell'art.6 comma 6 del proprio Statuto, può stipulare rapporti di collaborazione con Enti pubblici regolati da specifici accordi di collaborazione e convenzioni nel rispetto del principio della pubblicità dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprietà intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Università;
- g) la sinergia tra l'Università e l'Ufficio Speciale può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per lo sviluppo delle

conoscenze e la promozione di nuove progettualità relative ai processi di ricostruzione e di sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

- h) l'Ufficio Speciale dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- i) l'Università dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- j) l'Università e l'Ufficio Speciale possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- k) l'Università e l'Ufficio Speciale manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della ricostruzione e sviluppo del Territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- l) l'Università e l'Ufficio Speciale manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2
(Oggetto)

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e progettazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle tematiche della ricostruzione e sviluppo del Territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
3. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti pubblici interessati alla partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi per finalità istituzionali e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
4. Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Art. 3
(Finalità)

1. Le iniziative poste in essere congiuntamente dalle Parti avranno la finalità della promozione e del coordinamento di progetti di ricerca nell'ambito delle tematiche della ricostruzione e sviluppo del Territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
2. Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale mettere a disposizione qualificate risorse dell'Università e dell'Ufficio Speciale secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art.5.

Art. 4
(Referenti)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 le Parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Referente per l'Università è il Prof. Fabio Graziosi, del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica - DISIM; Referente per l'Ufficio Speciale è l'Ing. Raffaello Fico.
3. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e dell'Ufficio Speciale ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

Art. 5
(Convenzioni operative)

1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 3, verranno stipulate, tra l'Università e l'Ufficio Speciale, apposite convenzioni operative con specifiche modalità di attuazione concordate tra i referenti e le strutture coinvolte, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente, con cui verranno altresì disciplinati specifici aspetti relativi alla sicurezza e alla gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari, ove ammissibili per legge, relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile e disciplina sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi obiettivi e necessità.
4. Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
5. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie eventualmente impiegate.
6. Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra i contraenti.

Art. 6
(Oneri economici)

1. Il presente Accordo quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nelle singole Convenzioni operative di cui all'articolo 5 che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7
(Proprietà intellettuale)

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, fatto salvo quanto

contenuto negli specifici accordi che verranno appositamente stipulati per salvaguardare la brevettabilità di specifici output di progetto .

2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni operative di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei precitati accordi operativi. In particolare:
 - a) ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
 - b) i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
 - c) La proprietà delle conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso (cd. Sideground) è spetta alla Parte che le ha generate.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative che dovranno disciplinare anche l'uso dei risultati conseguiti.

Art.8

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
2. I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Art. 9

(Sicurezza)

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna Parte assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale dell'altra Parte ospitato presso la propria struttura.
2. Si demanda alle singole Convenzioni operative, di cui all'articolo 5, l'individuazione dei soggetti ai quali competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prima dell'inizio delle attività previste nelle Convenzioni operative stesse.
3. I soggetti afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 10

(Coperture assicurative)

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti ed i laureati che svolgeranno le attività oggetto delle Convenzioni operative, previste dall'art.5, presso i locali dell'Ufficio Speciale sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. L'Ufficio Speciale garantisce analoga

copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con le Convenzioni operative presso i locali dell'Università.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11

(Durata ed eventuale rinnovo dell'Accordo quadro)

1. Il presente Accordo quadro ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad Accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa deliberazione dell'Organo competente per ciascuna delle Parti, salvo recesso o scioglimento, ai sensi del successivo articolo 12.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo quadro.
3. Al termine del presente Accordo quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni operative stipulate.

Art. 12

(Modifiche, recesso o scioglimento)

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo quadro, senza oneri o corrispettivi, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione dell'Accordo quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
4. Qualora nel corso del periodo di validità del presente Accordo quadro venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 13

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo quadro, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14

(Controversie e Foro competente)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo quadro non risolvibili in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 15
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo quadro, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o PEC, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 16
(Registrazione)

1. Il presente Atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in un unico esemplare firmato digitalmente dalle Parti e l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dal DM 17 giugno 2014.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131.
3. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila,

Per l'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il Titolare

Ing. Raffaello Fico

Per l'Università degli Studi dell'Aquila

Il Magnifico Rettore

Prof. Edoardo Alesse